



PARCO REGIONALE DELLE GROANE
NTA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
VARIANTE AL PTC PER LE ZONE DI AMPLIAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1 Classificazione del Parco Contenuti ed effetti del PTC
- Art 2 Elaborati del PTC
- Art 3 Strumenti di attuazione del PTC
- Art 4 Piano di gestione
- Art 5 Piani attuativi di settore
- Art 6 Termini
- Art 7 Rapporto con il piano dei servizi dei piani di governo del territorio comunali
- Art 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del Parco
- Art 9 Sanzioni amministrative
- Art 10 Dergoghe al PTC
- Art 11 Parametri, indici e definizioni

TITOLO II

**PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA
SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA**

- Art 12 Campo di applicazione
- Art 13 Oggetto della tutela e della salvaguardia
- Art 14 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale
- Art 15 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale
- Art 16 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico

- Art 17 Tutela e salvaguardia del paesaggio
- Art 18 Circolazione e sosta dei veicoli a motore
- Art 19 Recinzioni
- Art 20 Orti familiari
- Art 21 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti
- Art 22 Attività ed insediamenti incompatibili
- Art 23 Siti contaminati
- Art 24 Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione
- Art 25 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale Usi civici
- Art 26 Siti di rete natura 2000

TITOLO III NORME DI ZONA

- Art 27 Azzonamento
- Art 28 Zone di riserva naturale orientata
- Art 29 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
- Art 30 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo
- Art 31 Zone di interesse storico-architettonico
- Art 32 Zone edificate
- Art 33 Zone fornaci
- Art 34 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali
- Art 35 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura
- Art 36 Zone per servizi
- Art 37 Zone a Parco attrezzato
- Art 38 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

TITOLO IV NORME DI SETTORE

- Art 39 Viabilità minore
- Art 40 Parcheggi
- Art 41 Infrastrutture e servizi pubblici
- Art 42 Fasce di rispetto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Classificazione del Parco. Contenuti ed effetti del PTC

1.1. Il Parco delle Groane è classificato come *Parco regionale forestale e di cintura metropolitana*.

Le aree di Parco naturale sono disciplinate dalla legge istitutiva n 7 del 29 aprile 2011 *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco Regionale”*.

1.2. I contenuti e gli effetti del PTC sono quelli previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme

1.3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge.

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale al PTC, le delimitazioni delle zone individuate dal PTC medesimo vanno recepite utilizzando elementi fisicamente rilevabili sul terreno o, in mancanza, su elaborati cartografici a scala non inferiore ad 1:10.000; tale recepimento non costituisce variante al PTC.

Art. 2

Elaborati del PTC

2.1. Il PTC del Parco Regionale è costituito, oltre alle presenti norme tecniche di attuazione, dalle seguenti tavole:

- a) Planimetria di piano – Tav 1A e Tav 1B;
- b) Vincoli e tutele – Tav 2A e Tav 2B.

Art. 3

Strumenti di attuazione del PTC

3.1. Il PTC è attuato mediante i seguenti strumenti:

- a) piano di gestione e piani attuativi di settore con i contenuti e le finalità previsti dalla legge nonché, rispettivamente, dai successivi artt. 4 e 5;
- b) piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- c) convenzioni con i Comuni e partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare piani attuativi nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata;
- d) autorizzazioni e pareri previsti da disposizioni di legge;
- e) nulla-osta ed altri atti equipollenti previsti in base all'art 34, comma 3, della

Art. 4

Piano di gestione

4.1. Il piano di gestione è predisposto, con i contenuti di cui all'art 17 della L.R. 86/83, dall'EG che formula la relativa proposta con deliberazione dell'Assemblea; esso è approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 5

Piani attuativi di settore

5.1. I piani attuativi di settore devono essere conformi alla disciplina del PTC; possono essere approvati anche per stralci, se dotati comunque di autonomia funzionale.

5.2 Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. 31/2008 relativamente al piano di indirizzo forestale, i piani attuativi di settore sono predisposti dall'EG, adottati dal Consiglio di Gestione, pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente gestore e degli enti territorialmente interessati. Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nei successivi 15 giorni, indi il piano controdedotto è approvato dal Consiglio di Gestione del Parco.

5.3. L'EG può predisporre specifici piani attuativi di settore e, in particolare, quelli:

- a) d'indirizzo agricolo;
- b) per la sistemazione e a manutenzione del reticolo idrografico superficiale, per i corsi d'acqua, gli stagni, le zone umide e per la qualità delle acque;
- c) per la tutela della fauna;
- d) per il recupero ed il riuso delle fornaci;
- e) delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del Parco;
- f) della viabilità minore e ciclopedonale;
- g) delle zone di interesse storico-architettonico;
- h) delle attività ed insediamenti incompatibili.

Art. 6

Termini

L'EG provvede a rendere i pareri ed a rilasciare le autorizzazioni ed i nulla-osta nei termini previsti dalla legge o, in mancanza, stabiliti da disposizioni o da regolamenti propri, o nei 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Rapporto con il piano dei servizi dei piani di governo del territorio comunali

Al fine di integrare la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, il piano dei servizi dei PGT comunali può individuare come ambiti per servizi di interesse comunale aree ricomprese nel Parco regionale classificate dal PTC come zone a Parco attrezzato, purché abbiano i requisiti di cui all'art 9, comma 10 della L.R. 12/05; l'efficacia di detta individuazione è però condizionata alla stipulazione di una convenzione tra Comune ed EG che disciplini la sistemazione e l'arredo, la manutenzione e la gestione delle aree e delle attrezzature nonché -se del caso- l'acquisizione, potendo prevedere anche una partecipazione dell'EG ai proventi derivanti da contributi connessi all'edificazione o da prestazioni previste da convenzioni urbanistiche.

Art. 8

Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del Parco

8.1. L'EG promuove accordi con i Comuni e con le Province per l'inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del Parco sulle aree adiacenti il territorio dello stesso nonché alle esigenze di accesso e di fruizione del Parco medesimo e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto per quanti intendano accedere al Parco.

8.2. La verifica, da parte dell'EG, degli strumenti di pianificazione urbanistica locale in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni a formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate, nelle immediate adiacenze del territorio del Parco, fasce o zone di protezione, con profondità non inferiore a m 5, ove non sia consentita la realizzazione di edifici o, comunque, di interventi che compromettano la necessaria salvaguardia

Art. 9

Sanzioni amministrative

9.1. L'EG esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L. R. n 86/1983 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Art. 10

Deroghe al PTC

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla Legge Regionale 30 novembre 1983, n 86.

Art. 11

Parametri, indici e definizioni

11.1. Ai fini della realizzazione degli interventi edilizi nel territorio del Parco, per la definizione di superficie fondiaria (SF), di indice fondiario (IF), di superficie coperta (SC), di superficie lorda di massima dei fabbricati e di eventuali altri parametri od indici, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

11.2. Le espressioni *esistente* (od *esistenti*), *già utilizzate*, *in essere* e *già in essere* usate dalle presenti norme s'intendono riferite alla situazione di fatto esistente al 31 marzo 2009.

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
PER LA TUTELA
E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 12

Campo di applicazione

I principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica si applicano in tutto il territorio del Parco, fatte salve le norme di settore di cui al successivo titolo IV e le eventuali specificazioni od eccezioni previste dalle norme di zona di cui al successivo titolo III.

Art. 13

Oggetto della tutela e della salvaguardia

Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del Parco debbono essere volti a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni di cui appresso:

- a) la biodiversità vegetale, nella sua articolazione in boschi, brughiere, siepi boscate, zone umide;
- b) la biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali;
- c) la morfologia, l'orografia e l'assetto idrogeologico del territorio del Parco;
- d) la qualità delle acque;
- e) il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute nonché nella sua morfologia connotata dai pianalti;
- f) l'attività agricola nelle sue colture tradizionali, nel rispetto del paesaggio agrario;
- g) gli edifici ed i giardini di interesse storico.

Art. 14

Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale

14.1. Per le zone boscate si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia forestale I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie autoctone, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia.

14.2. L'EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le indicazioni del piano territoriale, dei piani attuativi di settore o del piano di gestione, all'imboschimento di terreni nudi con specie tipiche, alla ricostituzione o miglioria di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentive, alle cure colturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione di contributi in caso di impianti di arboricoltura da legno L'EG può intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione colturale dei complessi boscati.

14.3. E' vietato il pascolo di ovini e caprini nelle zone boscate e nelle aree di rinnovazione spontanea di specie arboree. Nelle altre aree, il transito degli ovini e dei caprini è consentito su itinerari individuati con apposita cartellonistica e su aree provvisoriamente delimitate, previa autorizzazione dell'EG, avuto riguardo alle esigenze di tutela della vegetazione naturale.

14.4. Per i diversi interventi, sono previste le procedure autorizzatorie di cui appresso:

ogni intervento di utilizzo o di trasformazione d'uso delle aree con vegetazione di brughiera, delle aree incolte ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva e della vegetazione idrofita presente nelle zone umide è soggetto ad autorizzazione dell'EG; il taglio delle siepi boscate, delle piante isolate o radicate nei giardini è soggetto alla procedura di "silenzio assenso" di cui all'art 4 della l r 15/2002;

14.5. L'EG promuove il rilancio della filiera bosco legno, favorendo il coinvolgimento dei proprietari e possessori dei boschi, delle imprese boschive e delle imprese di trasformazione.

14.6. Le utilizzazioni e gli altri tagli nei boschi debbono essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate al presente articolo;

14.7. Per la realizzazione di interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale in bosco, di miglioria forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita la sola messa a dimora di specie vegetali autoctone indicate nel PIF o, in mancanza, nell'allegato C del L.R. 5/2007; l'introduzione di specie esotiche è vietata L'EG, ai sensi della L.R. 10/2008, può ordinare l'eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del Parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse;

14.8. Nella realizzazione e nella gestione del verde attrezzato e dei giardini, gli enti pubblici ed i privati debbono utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone indicate

nel PIF o, in mancanza, nell'allegato C del L.R. 5/2007; l'uso di specie non autoctone è soggetto ad autorizzazione dell'EG che provvede, se necessario, ai sensi della L.R. 10/2008, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo di specie vegetali esotiche negli ambienti naturali;

14.9. Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela;

14.10. L'EG può partecipare, come previsto dall'art 4, comma 4, lettera b) della L.R. 86/1983, a forme associative, anche con altre aree protette, in particolare ai consorzi forestali, ai quali possono essere conferiti in gestione pianificata terreni agro-silvo- pastorali e altri beni immobili;

14.11. L'EG si affida preferibilmente, per l'esecuzione di attività selvicolturali o di manutenzione territoriale, ad imprese agricole o imprese boschive

14.12. L'EG concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 l n 353/2000; l'EG svolge i compiti previsti dalla L.R. n 31/2008;

14.13. La tutela e la raccolta dei funghi epigei sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione della flora e della fauna e dal regolamento del Parco.

Art. 15

Tutela e salvaguardia della biodiversità animale

15.1. In materia di tutela e salvaguardia della biodiversità animale, l'attività del Parco persegue i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;
- b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali utili alla fauna selvatica, attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale, anche attraverso l'interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici;

15.2. La conservazione e la gestione della fauna e della flora sono disciplinati dalla vigente legislazione europea, statale e regionale in materia, e relativi provvedimenti attuativi, e sono specificatamente regolamentati alle previsioni del presente piano, da quelle del piano di settore di cui al successivo comma 7, e dai piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000, ove approvati;

15.3. Sono vietate:

- a) le azioni dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso; sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica che non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni;
- b) le introduzioni in natura di specie non autoctone, fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.

15.4. Per finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estintesi

successivamente, secondo le disposizioni del piano di settore di cui al successivo comma 7, o previa autorizzazione consortile, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, siano stati rimossi i fattori che hanno portato all'estinzione locale della specie e sia stato redatto un progetto ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n 4345;

15.5. Durante le attività elvicolture, fatto salvo l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, di cui all'articolo 24 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n 5, il Parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi utili alla sopravvivenza delle specie faunistiche costituiti da individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati o individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità;

15.6. L'EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati;

15.7. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del Parco è definita da apposito piano attuativo di settore che, in particolare:

- a) definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi delle caratteristiche ambientali;
- b) prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel Parco;
- c) indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- d) indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento;
- e) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

15.8. Ai fini della tutela faunistica, l'EG assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a Parco naturale, istituito ai sensi della L.R. 7/2011. Nelle restanti aree del Parco, la gestione faunistica è disciplinata dalla Legge Regionale 16 agosto 1993, n 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). I piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 26/1993 sono approvati dalle Province, in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano attuativo di settore di cui al precedente comma 7, ove formato, e previo parere dell'EG;

15.9. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca nel Parco sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nel Parco naturale e nella zona di riserva naturale orientata;

Art. 16

Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico

16.1. I riempimenti, provenienti da scavi di terreno naturale e finalizzati esclusivamente al recupero ambientale e paesaggistico, sulla base di un progetto di recupero, per quanto possibile dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali. I riempimenti potranno essere realizzati solo con terre e rocce da scavo (come definiti dall'art 186 del D Lgs 152/2006 e smi);

16.2. Gli interventi che costituiscono i livellamenti dei terreni agricoli e modificazioni dell'alveo, delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica ed avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali;

16.2.bis Gli interventi di realizzazione di vasche di laminazione dei corsi d'acqua dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri:

- salvo che le opere non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. 12/2005, dimostrare che non siano realizzabili al di fuori del territorio del Parco e che non ci siano in nessun modo misure alternative, di natura non economica, alla loro realizzazione.
- siano realizzati, laddove possibile, interventi di adeguamento delle strutture e dei manufatti idraulici già esistenti;
- siano realizzate tenuto conto, degli aspetti di natura paesaggistica e naturalistica, oltre che degli aspetti di natura idraulica;
- siano privilegiate per la loro realizzazione tutte le tecniche e le opere di ingegneria naturalistica limitando al minimo indispensabile manufatti e opere di carattere edilizio;
- siano favoriti i deflussi naturali delle acque limitando al minimo le previsioni di stazioni di pompaggio;
- siano garantiti idonei programmi di manutenzione;
- l'intervento coinvolga, a titolo di mitigazione e compensazione, e in termini di riqualificazione e rinaturalizzazione le aree circostanti, anche mediante interventi indirizzati alla fruizione di tipo estensivo.

16.3. L'Ente Gestore rilascia le autorizzazioni previste dall'art 43, comma 2 della L.R. 31/2008

Art. 17

Tutela e salvaguardia del paesaggio

17.1. Ogni intervento, pubblico o privato, deve essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell'ambiente del Parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce; ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la progettazione e l'utilizzazione del verde e degli spazi aperti

17.2. I piani attuativi di settore ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi, debbono rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del 19/01/2010, n 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle diverse

risorse

17.3. Il territorio del Parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art. 142 D.Lgs n 42/2004. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 149 del sopracitato D.Lgs, è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto nel rispetto dei disposti di cui all'art. 80 L.R. 11 marzo 2005 n 12, nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

17.4. In tutto il territorio del Parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per la edificazione nel Parco

17.5. E' vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade o la viabilità minore; le insegne per le attività interne al Parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei coni ottici, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzare un armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico; l'EG cura la segnaletica direzionale e informativa del Parco

17.6. L'EG utilizza per la realizzazione dei propri edifici, della segnaletica, di recinzioni, chiudende o altre infrastrutture, preferibilmente legname di provenienza del Parco o di aree limitrofe, lavorato e messo in opera secondo gli schemi e le indicazioni regionali

Art. 18

Circolazione e sosta dei veicoli a motore

18.1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti od in costruzione

18.2. L'EG, d'intesa con gli Enti proprietari, adotta provvedimenti per limitare il traffico sulle strade di cui al precedente primo comma, che attraversano i SIC e/o le aree di maggior pregio ambientale

18.3. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle strutture di cui al precedente primo comma. Tale divieto non si applica ai mezzi:

- a) di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'EG, di altri enti pubblici o privati o di soggetti incaricati dell'erogazione di pubblici servizi;
- b) di servizio all'agricoltura e di estrazione dell'argilla e per l'esercizio di attività selvicolturali;
- c) di servizio alle attività ed alle abitazioni esistenti;
- d) per l'esecuzione di opere o attività temporanee, per l'esercizio di attività vicinali o di servitù

Art. 19

Recinzioni

La recinzione dei terreni è disciplinata da specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso:

- a) nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono ammesse le sole recinzioni con pali in legno preferibilmente non trattato chimicamente e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell'EG, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
- b) nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in siepe, da realizzarsi con specie autoctone, eventualmente integrata con pali in legno preferibilmente non trattato chimicamente e filo metallico di altezza non superiore a m 1,20;
- c) nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo anno recintati con filo elettrico e con parapetto in legno preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;
- d) sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetto in legno preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1, nel rispetto della vigenti norme di circolazione stradale;
- e) in assenza di regolamento e a tutela di insediamenti edilizi od attività di rilevante valore economico già esistenti è ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50

Art. 20

Orti familiari

20.1. Gli orti familiari non sono consentiti nelle zone di riserva naturale orientata

20.2. Gli orti familiari sono consentiti nelle aree già utilizzate per attività colturale od agricola, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di zona. In essi non è ammessa la realizzazione di manufatti di qualunque genere, neanche di tipo precario, né la collocazione di recipienti o di depositi

Art. 21

Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti

21.1. Fermi, da un lato, i più consistenti interventi eventualmente consentiti dalle disposizioni speciali di cui al successivo Titolo III e, dall'altro, i maggiori limiti previsti per le attività e gli insediamenti incompatibili, per gli edifici e gli insediamenti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico, il risanamento conservativo ed il restauro ad eccezione degli edifici ricadenti nelle zone fornaci e nelle zone di interesse storico-architettonico, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia senza modifica di superficie coperta o di sagoma

21.2. Il mutamento, integrale o parziale, della destinazione d'uso degli edifici esistenti non è consentito nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico; nelle altre zone, il suddetto mutamento, qualora ammesso dalla disciplina di zona, va preventivamente autorizzato dall'EG che valuta l'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica e l'eventuale necessità di forme di compensazione

21.3. Al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e favorire la riqualificazione paesistico ambientale dei contesti industriali nel Parco, mediante la realizzazione di superfici boscate o alberate, formazione di filari, siepi boscate o prati, i Comuni possono approvare, con la procedura dello Sportello Unico di cui al DPR 160/2010, e previo accordo con l'Ente Gestore del Parco, un progetto di ampliamento, una tantum, fino a un massimo del 20% della Slp, e comunque non oltre m² 2.000, per gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali esistenti ed attivi, localizzati nel Parco, che siano dotati di certificazione ambientale (ISO 14 000) e/o di registrazione ambientale (EMAS)

Nell'istanza di cui all'art 8 del DPR 160/2010, il richiedente dovrà:

- a) dimostrare che il lotto di pertinenza è saturo;
- b) dimostrare che lo strumento urbanistico comunale non individua altre aree, a confine dell'impianto, destinate all'insediamento di impianti produttivi;
- c) documentare il mantenimento e/o potenziamento dei livelli occupazionali

L'ampliamento proposto dovrà:

- a) essere localizzato in area confinante all'insediamento purché non ricompresa nel Parco naturale, nelle zone di riserva naturale orientata e nei Siti di Importanza Comunitaria;
- b) essere subordinato, prima dell'istanza allo sportello unico, alla stipula di apposita convenzione tra il Comune, l'ente Gestore del Parco ed il privato, nella quale dovranno essere previsti i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione finalizzati alla riqualificazione paesistico ambientale dei contesti industriali o degradati e a garantire la connessione ecologica La convenzione dovrà prevedere le idonee garanzie che l'ampliamento sia finalizzato al mantenimento o al potenziamento dei livelli occupazionali, nonché un'apposita fidejussione che garantisca il corretto adempimento degli obblighi convenzionali relativi all'esecuzione delle opere compensative

L'approvazione del progetto con la procedura dello Sportello Unico costituisce anche variante alla disciplina di zona prevista dal PTC; l'area interessata dal progetto diviene zona edificata ad assetto definito

Tale variante decade qualora il Sindaco, ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis della L.R. 12/2005, dichiari la decadenza del progetto

Per gli insediamenti produttivi privi di certificazione ambientale e/o di registrazione ambientale, è consentito esclusivamente l'ampliamento, all'interno del lotto di pertinenza, del 10% della Slp esistente e comunque non oltre m² 2 000, per servizi igienico- sanitari e per impianti tecnologici

Art. 22

Attività ed insediamenti incompatibili

22.1. Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili sotto il profilo ambientale ed igienico, per i quali sono ammessi solo interventi di recupero e di bonifica ambientale approvati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti Per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del Parco, l'EG definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui SIC, nonché i tempi e le modalità di

un'eventuale cessazione

22.2. Nel territorio del Parco è vietato il nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività:

- a) impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal piano attuativo di settore agricoltura;
- b) impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi
- c) il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami od auto in demolizione, le attività di autocross e motocross, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo
- d) la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata, ad esclusione di quelli localizzati nelle zone per servizi di interesse comunale e nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata

Sono ammessi:

- per i suddetti impianti, già esistenti, gli interventi di cui alla lettera a), b) dell'art 27 della L.R. 12/05 nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri;
- i percorsi dedicati alle mountain-bike nelle zone a Parco attrezzato e sul sedime della vecchia pista di go-kart di Cogliate, nonché nelle altre zone utilizzando i sentieri esistenti

Art. 23

Siti contaminati

23.1. Per le aree incluse, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco, che rientrano nell'applicazione del Titolo V, Parte IV del D Lgs 152/2006 e s m i., si applicano i disposti normativi e regolamentari nazionali e regionali in materia di bonifica di siti contaminati; gli interventi di bonifica dovranno tenere conto della destinazione d'uso prevista dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente

23.2. L'autorità competente per il procedimento tecnico - amministrativo di bonifica dei siti contaminati dovrà coinvolgere l'Ente Parco in ogni fase procedurale prevista dalla legge; a tal fine il soggetto interessato dovrà trasmettere la documentazione progettuale all'Ente Parco per l'espressione del parere di competenza durante i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'amministrazione procedente. Le azioni di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dovranno essere opportunamente monitorati, prevedendo specifiche indagini delle matrici ambientali potenzialmente impattate dall'intervento (qualità dell'aria, corpi idrici superficiali, acque sotterranee, vegetazione, ecc), minimizzando i rischi di dispersione degli inquinamenti e prevedendo misure aggiuntive da attuare qualora si riscontrino rischi per le matrici ambientali e gli ecosistemi. A tal fine potrà essere chiesto al soggetto obbligato/interessato alla bonifica uno specifico piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art 242 del d lgs 3 aprile 2006, n 152 e s m i

23.3. Nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo di bonifica dei siti contaminati, ricadenti parzialmente o totalmente nel territorio del Parco, potranno essere adottati obiettivi di bonifica più cautelativi in considerazione delle valenze ambientali tutelate. Nel caso di applicazione di analisi di rischio sito-specifiche per la

definizione di obiettivi di bonifica, il superamento delle concentrazioni di rischio deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico erariale competente e al Parco. In caso di modifica della destinazione d'uso delle aree bonificate e qualora la nuova destinazione d'uso preveda obiettivi di bonifica dei terreni più cautelativi è obbligo per il soggetto interessato l'avvio di un nuovo procedimento per la bonifica delle aree.

23.4. Per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti bonificati, si applicano le linee guida in materia di bonifica di siti contaminati approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n 11348 del 10 febbraio 2010.

Art. 24

Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione

24.1. Gli interventi e le opere, eseguibili ai sensi delle presenti norme, ove determinino un aumento del carico insediativo sul territorio e/o rilevanti trasformazioni dell'assetto territoriale, sono consentiti solo a fronte dell'impegno ad eseguire opere di ripristino, opere di mitigazione o forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. Qualora le opere e gli interventi riguardino terreni agricoli dovranno essere previste altresì compensazioni rivolte al comparto agro-produttivo

24.2. La tipologia delle opere, la loro determinazione in termini qualitativi e quantitativi, le modalità di realizzazione e le garanzie per la loro esecuzione sono definiti da apposito regolamento e, comunque, dalla specifica convenzione volta a regolarne puntualmente l'esecuzione, che dovrà avvenire preferibilmente prima della realizzazione dell'intervento

24.3. Gli obblighi relativi alle sole compensazioni possono essere soddisfatti mediante la cessione di determinate aree all'EG.

Art. 25

Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici

25.1. Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA) si applica quanto disposto dalla normativa vigente.

25.2. Gli eventuali usi civici in essere continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti L'EG e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli artt. 12 e 29 L. 1766/1927 e del Titolo XI della L.R. n 31/2008, la liquidazione od il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente piano.

Art. 26

Siti di rete natura 2000

26.1. Ai sensi delle Direttive comunitarie e della legislazione nazionale e regionale in materia, è affidata all'EG la gestione dei seguenti siti di importanza comunitaria, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria di piano:

<i>codice Sito Natura 2000</i>	<i>denominazione</i>
<i>IT2050001</i>	<i>Pineta di Cesate</i>
<i>IT2050002</i>	<i>Boschi delle Groane</i>

26.2. Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire la tutela e la conservazione:

- a) degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE;
- b) delle comunità floristiche e faunistiche;
- c) della biodiversità in tutti i suoi livelli;
- d) delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione dei Regolamenti vigenti

26.3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al DPR 357/1997, valgono, oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC del Parco Regionale, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei SIC approvati dall'ente gestore con Deliberazione dell'Assemblea Consortile 4/2008, pubblicata sul BURL n 12 del 19 marzo 2008, serie Inserzioni e Concorsi

26.4. L'EG:

- a) effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
- b) provvede al monitoraggio, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 357/1997, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- c) esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione e dalle valutazioni di incidenza

TITOLO III NORME DI ZONA

Art. 27

Azzonamento

27.1. Il territorio del Parco regionale, rappresentato graficamente in scala 1/10.000 nella planimetria di piano, è suddiviso nelle seguenti zone disciplinate dalle norme del presente titolo:

- zone di riserva naturale orientata;
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico;

- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo;
- zone di interesse storico-architettonico;
- zone edificate;
- zone fornaci;
- zone a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- zone agricole per servizi all'agricoltura;
- zone per servizi;
- zone a Parco attrezzato;
- zone riservate alla pianificazione comunale orientata.

27.2. La disciplina delle singole zone è integrata dalle norme generali di tutela di cui al precedente Titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale e dalle norme di settore

Art. 28

Zone di riserva naturale orientata

28.1. Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di riserva naturale orientata:

1. Stagno di Lentate - Comune di Lentate sul Seveso
2. Boschi di Lazzate - Comuni di Lazzate e Lentate sul Seveso
3. Boschi di S Andrea - Comuni di Misinto, Lentate sul Seveso , Cogliate, Barlassina
4. Altopiano di Seveso - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno
5. Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate, Ceriano Laghetto
6. Cà del Re e ex Polveriera - Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro
7. Boschi di Cesate - Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate Milanese e Limbiate
8. Brughiera di Castellazzo - Comune di Bollate
9. Fosso del Ronchetto

Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento della biodiversità ed alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all'indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti

28.2. Gli interventi, attuati o autorizzati dall'EG, debbono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali. Per le aree boscate dev'essere in particolare favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in cedui composti e d'alto fusto; per le aree di rinnovazione spontanea dev'essere favorita l'evoluzione verso tipologie forestali in equilibrio con lo stato climax. Per le grandi aree di brughiera gli interventi ed i piani attuativi di settore debbono tendere alla

conservazione dell'associazione vegetale tipica di tale ambiente naturale, favorendone la diffusione ed il potenziamento e, se del caso, contenendone ed indirizzandone l'evoluzione naturale. Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito piano attuativo di settore della viabilità minore.

28.3. E' vietato:

- a) realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione;
- b) asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
- c) trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide;
- d) esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma;
- e) impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
- f) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
- g) introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;
- h) captare, deviare od occultare acque o risorgive

28.4. La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini.

28.5. L'esercizio dell'attività agricola, con esclusione di quanto indicato al precedente quarto comma, è consentito nelle aree già utilizzate per tale uso.

28.6. Le zone di riserva naturale orientata sono disciplinate anche da uno o più piani attuativi di settore, dal piano del Parco naturale o dal piano di gestione dei SIC. I piani attuativi di settore e di gestione debbono prevedere modalità di esercizio della attività agricola con l'obiettivo di ridurre le colture a seminativo, l'uso di diserbanti o concimi chimici nonché di incentivare la formazione di prati stabili o prati-pascolo.

Art. 29

Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico

29.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

29.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

- a) ricostruzione e riqualificazione volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale

delle Groane;

- b) conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide;
- c) iniziative per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- d) utilizzazioni forestali delle aree boscate e altre attività selvicolturali entro i limiti precisati dal precedente art 14, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto;
- e) imboschimento e rimboschimento;
- f) formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopedonali ed equestri nonché realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a margine della viabilità per favorire la fruizione da parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo;
- g) l'esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo asciutto, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, orti familiari ed orti comunali;

29.3. E' vietato:

- a) realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma;
- b) asportare minerali o terriccio vegetale;
- c) trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide;

29.4. Nell'ambito dell' intervento del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese è individuata, con apposito simbolo grafico, l'area di interesse naturalistico, in gestione all'Ente Gestore, che dovrà essere conservata nello stato attuale; in questa area è consentita la predisposizione di una piazzola per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero di soccorso

29.5. Qualora in questa zona siano ricompresi siti contaminati, eventuali limitazioni previste dal progetto di bonifica approvato dall'Autorità competente prevalgono sulle disposizioni di zona

29.6 L'area Crash-Test di Senago, individuata nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico è attività incompatibile ai sensi dell'art. 22 delle presenti NTA.

Sono ammessi gli interventi per la realizzazione o manutenzione dei servizi ovvero campo prove, ricerche e collaudi di veicoli, secondo quanto stabilito nell'atto di convenzione già sottoscritto.

A scadenza della convenzione o a cessazione della attività in essere l'area dovrà essere ripristinata secondo un progetto di recupero ambientale atto a garantire la riqualificazione paesaggistica e naturalistica dei luoghi coerente con la destinazione di zona

Art. 30

Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

30.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al

ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo: esse sono destinate alla valorizzazione dell'attività agricola nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica

30.2. L'EG definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco ed a tal fine elabora il piano di settore agricolo che in particolare:

- a) determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
- b) indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;
- c) individua le aree dei coni visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del Parco;
- d) individua determinati tipi di coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della tradizione storica;
- e) individua i fabbricati rurali da destinare al recupero, alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali
- f) individua i criteri di corretto inserimento paesaggistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesaggistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi hanno con il contesto paesaggistico

30.3. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti, con concentrazione delle nuove volumetrie nelle aree indicate dal Piano di settore di indirizzo agricolo, in attuazione delle previsioni di cui al Titolo III della L.R. n 12/2005

30.4. Gli indici sopra indicati debbono essere computati sulla sola superficie aziendale di proprietà compresa nel perimetro del Parco con esclusione dal computo stesso di eventuali terreni aziendali esterni al perimetro del Parco

30.5. Per l'edificazione su terreni esterni al perimetro del Parco, possono essere asserviti terreni compresi nel perimetro stesso

30.6. E' consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, ortofrutticoltura, orti familiari e comunali, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell'EG rilasciata in ragione della tutela dei coni visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico

Sono inoltre consentiti interventi di bonifica o miglioria agraria previa autorizzazione dell'EG

30.7. E' vietato il cambio di destinazione d'uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinieto, a rinnovazione spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto indicato all'art 14; le aree acquisite dall'EG e dai Comuni consorziati debbono essere destinate all'imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica od alla realizzazione di quanto previsto all'ultimo punto del terzo comma. E' fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali torrenti, rogge e canali di

drenaggio, filari, siepi e fasce boscate, sentieri e strade poderali

30.8 L'area del campo fotovoltaico in Bollate, individuata nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico, è attività incompatibile ai sensi dell'art. 22 delle presenti NTA.

A scadenza dell'autorizzazione i luoghi dovranno essere ripristinati per l'esercizio della attività agricola coerentemente alla destinazione di zona

Art. 31

Zone di interesse storico-architettonico

31.1. Sono compresi in queste zone, individuati nella planimetria di piano, tavola 1 A – 1 B, e soggetti a speciale tutela, gli edifici vincolati ai sensi del D Lgs n 42/2004 nonché le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse storico-architettonico. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica

31.2. La valorizzazione, la trasformazione o l'eventuale parziale ristrutturazione dei complessi individuati, nonché il loro utilizzo funzionale, sono disciplinati dallo specifico piano attuativo di settore zone di interesse storico-architettonico. Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, ricettive, per il tempo libero e di servizio, residenziali, artigianali di servizio e di tipo artistico, agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico-architettonica. Sono escluse le destinazioni commerciali di media e grande distribuzione nonché le attività industriali e le altre attività artigianali

31.3. Non sono comunque ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici. I giardini e gli spazi aperti delle ville e delle residenze comprese in queste zone debbono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentita alcuna nuova utilizzazione degli spazi aperti, dei giardini e dei cortili di pertinenza delle ville e delle residenze, né di carattere agricolo, né ortofrutticolo né florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal piano attuativo di settore e le manifestazioni temporanee all'aria aperta

31.4. Il piano attuativo di settore delle zone di interesse storico-architettonico prende in considerazione i beni indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesaggistico. In tal senso il piano attuativo di settore deve contenere un'analisi storico-morfologica dei complessi edificati, relative pertinenze, eventuali documentate preesistenze di rilevanza architettonica e costituenti elementi di rilievo del complesso monumentale, ed elementi di relazione paesaggistica di interesse storico-architettonico, estesa a tutti gli immobili costituenti ogni plesso monumentale e, ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:

- a) giardini storici;
- b) borghi agricoli;
- c) complessi parrocchiali;
- d) viali di accesso;
- e) terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
- f) ogni altro elemento del paesaggio storico individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
- g) le aree per servizi pubblici esistenti

31.5. Il piano attuativo di settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per ogni complesso storico-architettonico:

- a) le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazione esclusivamente privata, il parziale accesso controllato, da parte del pubblico, per la visita degli spazi interni ed esterni di maggior pregio e interesse. A tal fine, l'EG stipulerà apposita convenzione;
- b) gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
- c) i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
- d) i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e le visuali da salvaguardare;
- e) i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta;
- f) le opere di mitigazione e compensazione di cui al precedente art 24

Art. 32

Zone edificate

32.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla residenza ed alle attività terziarie e produttive compatibili con il Parco nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. L'EG predispose un piano attuativo di settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione, nonché norme paesaggistiche per l'edificazione nel Parco finalizzate a precisarne la disciplina d'uso

32.2. Il piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel Parco:

- a) analizza l'assetto degli insediamenti esistenti ed i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesaggistico dei luoghi;
- b) individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
- c) determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali

32.3. Nelle more della approvazione del suddetto piano attuativo di settore sono ammessi gli interventi già previsti dal piano attuativo di settore in vigore, che non siano in contrasto con il presente PTC

32.4. Nella sottozona ad assetto definito, il piano attuativo di settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti. Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del Parco e delle opere concesse in sanatoria in base alla L. 47/1985

32.5. Nelle sottozone per la trasformazione, oltre a quanto previsto dal comma precedente, il piano attuativo di settore zone edificate può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:

- a) per destinazione produttiva: Sc massima = 0,30 m²/m² elevabile a 0,60 m²/m², previa le realizzazione di idonee mitigazioni ambientali, da precisare nel piano attuativo di settore;
- b) per destinazioni residenziali e terziarie: If massimo = 0,80 m³/m²;
- c) altezza massima: tre piani fuori terra, m 10 all'intradosso

Art. 33

Zone fornaci

33.1. Tali zone sono destinate al recupero urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane ed alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il Parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale

33.2. Il piano attuativo di settore fornaci individua:

- a) gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero ;
- b) la superficie lorda di pavimento esistente al momento di approvazione delle seguenti norme, determinata sulla base del catasto storico e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari, qualora non assentite con idoneo titolo abilitativo
- c) gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi ed i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;
- d) i manufatti privi di valenza storico-architettonica e le superfetazioni da demolire;
- e) le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito

E' ammessa, previa intesa con i Comuni interessati ed il Parco, la traslazione di volumetrie e/o superfici lorde di pavimento esistenti nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata e/o in località esterne al Parco In assenza di piano attuativo, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo

Il piano di settore fornaci, previo accordo con i Comuni interessati, può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, un incremento della superficie lorda di pavimento non superiore al 15 per cento della superficie esistente

33.3. Ogni intervento deve prevedere le idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, ai sensi del precedente articolo 24 e deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni, da recuperare nella loro globalità conservando gli aspetti architettonici, materici, formali e dimensionali

33.4. All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi:

- a) le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;
- b) lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali

33.5. La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art 19, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato ed a spazi pertinenziali ed a Parco attrezzato adiacente

Art. 34

Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali

34.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel Parco. In esse sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.

34.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

- a) realizzazione di attrezzature sportive (ivi comprese piscine) scoperte, entro il 30% della superficie del lotto;
- b) mantenimento di piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi, purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto;
- c) realizzazione di orti familiari annessi alle residenze e di allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare;
- d) realizzazione di parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti;
- e) realizzazione di ricovero attrezzi secondo una tipologia approvata con regolamento esecutivo, entro l'indice massimo $0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$ di Sc e con un massimo di m^2 30 per unità di azionamento;
- f) realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art 19

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dal PIF. I piazzali di cui al secondo punto debbono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale, ambientale od igienico. Il progetto relativo alle zone edificate, alle zone fornaci ed alle zone a Parco attrezzato deve includere le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, azionate a verde privato ed a spazi pertinenziali.

34.3. E' vietato:

- a) attivare e mantenere, anche all'aperto, attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma;
- b) costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui al precedente secondo comma

Art. 35

Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura

35.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla concentrazione delle attrezzature legate alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa la residenza per i conduttori e gli addetti. L'edificazione è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui al Titolo III della L.R. n. 12/2005.

35.2. Tutti gli interventi debbono essere assolutamente rispettosi del contesto paesaggistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici debbono rispettare i caratteri tipologici, materici e la tecnica costruttiva dei manufatti esistenti e le relazioni che detti manufatti hanno con il contesto paesaggistico: viali di accesso, filari e siepi boscate, elementi dell'idrografia superficiale ed altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni debbono rispettare i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio, nonché i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo dev'essere attentamente studiata, prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed un'attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

Art. 36

Zone per servizi

36.1. Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del Parco, servizi di interesse locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del Parco, zone per servizi comprensoriali e zone per servizi di interesse comunale.

36.2. Le zone per servizi del Parco sono specificamente destinate al mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG, quali la sede del Parco, il centro visitatori, musei, l'orto botanico ed altre attrezzature culturali.

Con apposito simbolo grafico sono individuate le seguenti sub- zone:

- a) Centro Parco Polveriera
- b) Campo Vallone
- c) Centro Langer

In ambedue le zone non sono ammessi incrementi di superficie lorda di pavimento; nella sub-zona Campo Vallone a dismissione della attività di motocross si dovrà approvare apposito progetto esecutivo per la riqualificazione e riconversione dell'area per le destinazioni sopra indicate.

36.3. Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico, quali:

- Il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;
- Il Canale Scolmatore Nord-Ovest;
- Il Canale Villorosi;
- L'Area Stazione Parco Groane

Gli interventi dovranno conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel Parco.

36.3.1. Sub- zona Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese: è destinata alla costruzione del nuovo ospedale di Garbagnate Milanese e delle opere viarie connesse, in attuazione del protocollo di intesa, sottoscritto in data 15 gennaio 2010,

tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Parco delle Groane, Azienda Ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate Milanese, che ne individua, tra l'altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, che si intendono integralmente richiamati

In particolare, l'intervento è soggetto ai seguenti indici di fabbricazione:

- a) Superficie lorda di pavimento massima: 67 000 mq;
- b) Superficie coperta massima: 30 000 mq;
- c) Altezza massima: 12 m, salvo che per limitate porzioni degli edifici, dove si ammette un'altezza massima di 16m e per impianti tecnici o tecnologici;
- d) Attività commerciali di supporto per SLP non superiore all'1% della superficie fondiaria dell'area di intervento
- e) Area a parcheggio ad uso pubblico nella misura del 10% della superficie fondiaria di pertinenza dell'intervento, pari ad un minimo di 490 posti auto, di cui almeno il 20 % accessibile 24 ore su 24

36.3.2. Sub-zona Canale Scolmatore Nord-Ovest: è destinata alla conservazione e al mantenimento del canale scolmatore Nord-Ovest

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc)

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 21 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

36.3.3. Sub-zona Canale Villorosi: è destinata alla conservazione e al mantenimento del Canale Villorosi

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc)

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art 21 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

36.3.4. Sub-Zona Stazione Parco Groane: è destinata alla realizzazione di un punto di accesso al Parco in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane; è ammessa la realizzazione di parcheggi di interscambio su una superficie massima al 20% dell'area e la realizzazione di un punto informazione, ristoro, assistenza al pubblico, nolo biciclette per una superficie lorda di pavimento non superiore a mq 150, previa convenzione con l'EG finalizzata a definire le reali esigenze funzionali e le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell'intervento

36.4. Nelle zone per servizi di interesse comunale sono ammesse attrezzature pubbliche o di uso pubblico come individuate nel piano dei servizi comunale Sono altresì ammessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- a) i distributori di carburante esistenti;
- b) i servizi ed impianti annessi alle industrie esistenti, compresi gli impianti di depurazione, i laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica;
- c) le cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica

Su richiesta del Comune, l'EG può cedere, a titolo gratuito, il diritto di superficie al Comune stesso sulle sue proprietà, comprese in queste zone, al fine di realizzarvi i suddetti servizi

Le zone per servizi d'interesse comunale sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale; i progetti d'intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni delle zone a Parco attrezzato di progetto ed alle prescrizioni del titolo II

I cimiteri di nuova formazione e quelli esistenti, in caso di riorganizzazione dei campi e degli spazi, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli elementi monumentali debbono inserirsi nel contesto storico e paesaggistico

Art. 37

Zone a Parco attrezzato

37.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate a verde attrezzato di uso pubblico e si distinguono in zone a Parco attrezzato consolidato e zone a Parco attrezzato di progetto. Gli interventi e le destinazioni consentiti sono disciplinati come segue

37.1.1. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) attrezzature sportive;
- b) attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero, con esclusione di nuovi parchi divertimento;
- c) campeggio attrezzato;
- d) attrezzature ricettive;
- e) bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti;
- f) servizi e parcheggi relativi alle attrezzature;
- g) residenza del personale di custodia per una SIp non superiore a m^2 120 per unità d'azzonamento

37.1.2. Gli interventi sono soggetti a convenzionamento con l'EG e con il Comune interessato e debbono prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, definite ai sensi del precedente art. 24. Gli interventi stessi debbono rispettare i parametri e le prescrizioni seguenti:

- a) altezza massima edifici: m 10 al colmo;
- b) altezza massima attrezzature per il gioco e lo sport: m 15;
- c) le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per $Sc = SIp$; la Sc è quella risultante dalla proiezione in pianta del perimetro esterno della attrezzatura stessa;
- d) i parcheggi debbono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi debbono essere prioritariamente localizzati nelle eventuali aree a ciò individuate in adiacenza, nella planimetria di piano, tavola 1A, 1B, o, in carenza, sia nelle presenti zone che in quelle a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- e) il dimensionamento delle eventuali scuderie deve essere effettuato in conformità ai limiti massimi di carico di bestiame vivo per ettaro, stabiliti dall'ordinamento generale; dev'essere predisposto un piano di gestione dei reflui zootecnici che tenga conto delle reali possibilità di spandimento in relazione a eventuali divieti comunali sulla vicinanza a centri abitati;
- f) per i maneggi esistenti che non abbiano sufficienti terreni, debbono

comunque essere predisposti i piani di smaltimento e i sistemi di trattamento conformi alle vigenti norme

37.1.3. In assenza di convenzione sono ammessi solo i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della Sc per un massimo di m^2 100 per edificio, nel rispetto degli indici di cui al precedente comma;
- b) ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima Sc e destinazione funzionale;
- c) sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati
- d) Le recinzioni debbono essere conformi al precedente art 19 e non possono estendersi oltre alle aree di parcheggio eventualmente adiacenti alle zone per servizi

37.2. Nell'ambito delle zone a Parco attrezzato consolidato sono consentiti, previa convenzione con il Parco:

- a) ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al precedente comma 37 1 1;
- b) ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 15% della Sc esistente, garantendo una superficie a verde permeabile non attrezzata di almeno il 50% delle superfici libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo; un ulteriore ampliamento non superiore al 15% della SIp esistente può essere consentito ove il proprietario s'impegni ad usare l'immobile o l'attrezzatura per organizzare o far organizzare attività collettive di fruizione dell'intero territorio del Parco (con escursioni guidate di tipo podistico, ciclistico od equestre) per una durata non inferiore a 15 anni eventualmente rinnovabili; la convenzione deve prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, ai sensi del precedente art. 24, le modalità di esecuzione delle stesse e le relative garanzie fideiussorie da prestare

Le aree occupate da bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti sono prioritariamente destinate al mantenimento di detta attività; in questi lotti è ammesso realizzare un'edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo ed a punto di ristoro, per un massimo di m^2 250 di SIp, con altezza massima pari a m 7 all'intradosso

37.3. Nell'ambito delle zone a Parco attrezzato di progetto sono altresì consentiti, previa predisposizione di apposito piano attuativo, gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature per le funzioni di cui al precedente comma 37 1 1, anche mediante nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) SIp pari al 30% del lotto;
- b) Sc pari al 20% del lotto;
- c) superficie a verde permeabile, attrezzato e non, pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo

Nel caso di zone a Parco attrezzato di progetto collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-architettonico e a zone fornaci, dovrà tenere conto

della presenza degli elementi paesaggisticamente rilevanti, dei coni visuali, dei manufatti di interesse storico-ambientale e deve assicurare il rispetto dei rapporti visivi e delle opportune distanze nonché che gli edifici e manufatti siano realizzati con idonee dimensioni, ingombri e caratteri costruttivi

37.3.1. Nell'ambito della sub zona "Città Satellite", sita in Comune di Limbiate, ed individuata con apposito simbolo grafico, sono ammesse esclusivamente le funzioni definite dal protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Parco delle Groane, Ersaf, Comune di Limbiate, società Parco giochi Groane Srl stipulato il 10 ottobre 2009

Art. 38

Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

38.1. La disciplina delle zone riservate alla pianificazione comunale orientata deve essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel Parco, in funzione della tutela e della realizzazione del Parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al Parco forniti dei relativi servizi La disciplina d'uso dei comparti è ulteriormente specificata dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti dal presente articolo

38.2. In particolare, il Comune:

- pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree esterne al perimetro del Parco e le aree urbane in modo organico e coordinato, prevedendo altresì tutte quelle forme di tutela e salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell'assetto vegetazionale ed, in genere, delle esigenze ambientali presenti nel loco;
- favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronti urbanizzati che rappresentino elementi di cesure o scissione con il territorio del Parco e che si caratterizzino per l'elevata qualità ambientale e paesaggistica; individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
- prevede la realizzazione dei corridoi a verde e il recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del Parco interrotti dall'edificazione;
- prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al Parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di progettazione dell'EG;
- determina per ogni singolo comparto l'edificabilità massima realizzabile, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di cui all'art 24 delle presenti NTA, da localizzare preferibilmente nelle aree allo scopo indicate;
- individua le aree da destinare a compensazione all'interno del Parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di riserva naturale orientata, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

TITOLO IV NORME DI SETTORE

Art. 39

Viabilità minore

L'EG redige il piano attuativo di settore della viabilità minore; il suddetto piano, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del Parco, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione all'individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune, l'EG può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale di cui alla deliberazione G. R. 8.8.2003 n VII/14016, pubblicata sul BURL 3 suppl straordinario al n 35 del 29 Agosto 2003

Art. 40

Parcheggi

40.1. L'EG ed i Comuni realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco. Essi debbono essere localizzati nelle zone edificate, nelle zone per servizi, nelle zone a Parco attrezzato. Eccezionalmente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto anche in altre zone, ad esclusione delle zone di riserva naturale orientata e dei SIC, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale o l'intervento non comporti trasformazione d'uso di aree boscate o di brughiera, per iniziativa dell'EG o di altri enti pubblici, previa le autorizzazioni necessarie.

40.2. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché delle piantumazioni interne e delle cortine alberate di contorno. I parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, debbono preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali.

Art. 41

Infrastrutture e servizi pubblici

41.1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge istitutiva del Parco naturale, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locali - fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine - nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, non ricadenti nelle zone di riserva naturale orientata, nei SIC e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, sono realizzabili, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al presente

articolo A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, d'intesa con l'EG ed i Comuni interessati, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e le modalità, nonché le garanzie, anche fideiussorie, per l'esecuzione L'EG, in sede di espressione del previsto parere, può richiedere interventi di mitigazione o precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesaggistiche non siano irrimediabilmente compromesse.

41.2. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del piano territoriale regionale e perseguire i seguenti obiettivi:

- a) dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del territorio del Parco;
- b) ridurre al minimo l'occupazione di suolo concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
- c) ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio od al miglioramento del bilancio ambientale;
- d) recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;
- e) prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del Parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio) nonché prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

41.3. Sono ammesse le terebrazioni dei pozzi per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, qualora:

- a) il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta a bosco od a brughiera;
- b) i manufatti in elevazione non superino i m 3 dal piano di campagna e siano realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e dei suoi piani attuativi di settore;
- c) l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre m² 150 di superficie e sia alberata con specie autoctone;
- d) gli allacciamenti siano posti sotto le sedi di strade e piste ciclabili;
- e) I relativi lavori sono soggetti ad autorizzazione dell'EG il quale indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie ai sensi dell'art. 24.

41.4. L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile è soggetta ad uno specifico regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente, nonché le opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 42

Fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. L'ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù, solo se ammesso dalla normativa vigente. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.